

## **Dalla complessità normativa alla organizzazione del lavoro: le conseguenze di una sbagliata gestione della SSL**

di Maria Giovannone

*Avvocato Giuslavorista – Responsabile Ufficio Salute e Sicurezza sul Lavoro ANMIL Onlus –  
Professore in Global Economy and Labour Rights ed European Social Law Università Roma Tre.*

Buongiorno a tutti,

sono lieta di intervenire in questo consesso per fornire un contributo su una materia che da sempre rappresenta una delle principali preoccupazioni in materia di lavoro: la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Credo che si tratti di una iniziativa quanto mai opportuna, tanto più perché essa si colloca **in un momento per il nostro Paese in cui stiamo assistendo ad una recrudescenza del terribile fenomeno delle morti bianche - come ci mostrano i dati che a breve illustrerò - e sperimentando, al tempo stesso, la scarsa effettività pratica delle tutele normative, pur copiose e ben strutturate, di cui il nostro ordinamento giuridico dispone.**

Analizzando i **dati messi a disposizione dall'INAIL**, relativi al primo semestre 2019: il numero di morti registrati nei primi sei mesi di quest'anno si attesta su livelli ancor più alti di quelli raggiunti nel 2018 (482 decessi, contro i 469 del semestre dello scorso anno), ed anche gli infortuni in generale segnano un aumento, con 577 infortuni in più rispetto al 1° semestre dell'anno precedente.

La crescita degli infortuni risulta inoltre generalizzata a tutti i livelli. Ad aumentare, infatti, sono sia gli infortuni in occasione di lavoro, che quelli in itinere, sia quelli maschili che femminili e, a livello settoriale, oltre all'Industria e Servizi, gli infortuni sul lavoro si sono moltiplicati, in misura decisamente consistente, anche in Agricoltura: dato, questo, che sembra invertire una tendenza al ribasso ormai storica per questo specifico settore.

L'analisi territoriale per macro aree geografiche per il periodo gennaio-giugno 2019 evidenzia **diminuzioni per il sud (-0,89%), per il nord ovest (-0,34%), per il nord est (-0,27%) e per le isole (-0,18%)**. In controtendenza, **il centro mostra un incremento dello 0,72%**. Le regioni nelle quali si è rilevato un maggior numero di denunce rispetto al 2018 sono: la **Toscana (+248 casi)**, il **Veneto (+211)**, la **Sardegna (+208)**, l'**Umbria (+158)**, la **Liguria (+109)**, le **Marche (+78)**, la **Campania (+58)** e la **provincia autonoma di Bolzano (+12)**. Gli incrementi maggiori espressi in termini percentuali si sono rilevati in Sardegna (+3,30%), in Umbria (+3,06%), in Liguria (+1,06%) e in Toscana (+1,01%).

Mostrano invece diminuzioni la Lombardia (-386 casi), la Sicilia (-244), il Friuli Venezia Giulia (-228), l'Emilia Romagna (-208), la Puglia (-126), la Calabria (-118), l'Abruzzo (-87), il Molise (-63), la provincia autonoma di Trento (-61), la Basilicata (-40), il Lazio (-38), il Piemonte (-36) e la Valle d'Aosta (-24).

Per quanto riguarda, infine, le malattie professionali prosegue, anche se a ritmi molto più contenuti che nel passato, la tendenza alla crescita delle denunce che si manifesta ormai dal lontano 2008, da quando cioè è stata ampliata la platea delle malattie professionali cosiddette "tabellate" che esonerano il lavoratore dall'onere della prova. **Nei primi otto mesi 2019 sono state protocollate dall'INAIL poco più di 41.000 denunce, con un aumento di circa 800 casi (+2,0%) rispetto all'omologo periodo 2018.**

La crescita ha riguardato unicamente i settori dell'**Industria e Servizi (+3,5%)**, mentre **l'Agricoltura ha fatto registrare un calo del 3,2%**; e, come al solito, l'incremento è dovuto esclusivamente alle **patologie dell'apparato muscolo-scheletrico** le cui denunce, nel periodo in esame, sono aumentate del 3,7% e rappresentano i due terzi del totale. Stazionarie o in leggero calo, invece, le malattie cosiddette 'tradizionali': 'Sordità da rumore', 'Tumori', 'Malattie dell'apparato respiratorio e di quello circolatorio', 'Malattie della pelle' ecc..

Dati non rassicuranti ci pervengono anche dal **Rapporto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sull'attività ispettiva del 2018**, nel quale, con specifico riferimento alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato riportato che l'azione ispettiva ha riguardato 20.492 aziende, 16.394 delle quali sono risultate irregolari.

Il tasso di irregolarità delle aziende ispezionate è aumentato di quasi il 5% rispetto al 2017.

Precisamente sono state contestate complessivamente 31.218 violazioni (26.885 penali e 4.333 amministrative).

Tra gli illeciti penalmente rilevanti, 22.198 afferiscono a violazioni prevenzionistiche, mentre 4.237 irregolarità riguardano le condizioni per l'installazione degli impianti di videosorveglianza e degli altri strumenti di controllo.

Degli illeciti contestati con riferimento al Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro:

- il 54% ha riguardato la violazione degli obblighi contenuti nel "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili", in relazione sia alle misure organizzative per la salute e la sicurezza nei cantieri, sia a quelle più specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota;
- il 39% è invece riferito all'inosservanza delle disposizioni del "Titolo I", concernente gli aspetti generali di sicurezza;
- il restante 7% ha riguardato il mancato rispetto degli obblighi contenuti negli altri titoli (rischi specifici).

Nel Rapporto è stato altresì evidenziato che l'esame della tipologia di illeciti riscontrati conferma la prevalenza delle violazioni connesse ai rischi di caduta dall'alto (pari al 29,28%), ed evidenzia la persistente inadeguata attenzione, da parte dei datori di lavoro ispezionati, in riferimento a:

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ove si registra un tasso di irregolarità pari al 15,36% (a fronte del 13% del 2017);
- adempimenti in materia di formazione ed informazione, con un tasso di irregolarità del 10,47% (a fronte del 12% del 2017).

Inoltre, considerato che l'attività di vigilanza dell'INL investe prevalentemente il settore edile, un'analisi più dettagliata è stata rivolta alle violazioni delle norme contenute nei Titoli III "uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale" e IV "cantieri temporanei o mobili" del d.lgs. n. 81/2008 nel settore delle costruzioni.

Precisamente sono stati riportati i seguenti dati:

- su 12.833 illeciti contestati, il 51% ha riguardato il rischio di caduta dall'alto (52% nel 2017);
- ha trovato conferma la significativa percentuale di illeciti relativi agli obblighi dei coordinatori e dei committenti, pari al 13% delle violazioni accertate in edilizia.

Rilevanti anche i dati concernenti i provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa.

Infatti il Rapporto ha evidenziato come il numero di 8.797 provvedimenti di sospensione - adottati nel 2018 ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 - rappresenta il massimo valore sinora raggiunto.

Precisamente, nella maggior parte dei casi (8.789) il ricorso alla sospensione è conseguito alla constatata occupazione di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% di quelli presenti sul luogo di lavoro, mentre soltanto 26 sono state le sospensioni determinate da gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza.

I settori nei quali si è registrata una più elevata concentrazione di provvedimenti di sospensione sono stati:

- servizi, alloggi e ristorazione con 3.193 sospensioni;
- commercio con 1.502 sospensioni;
- costruzioni con 1.413 sospensioni;
- attività manifatturiere con 1.069 sospensioni.

È stato tuttavia evidenziato come nel 90%, dei casi (7.927) le sospensioni adottate siano state revocate a seguito dell'avvenuta regolarizzazione delle violazioni accertate e del versamento dell'importo dovuto a titolo di somma aggiuntiva.

Dall'Ispettorato sono stati resi pubblici anche i risultati dei controlli effettuati e dei servizi resi al pubblico nel **primo semestre del 2019**, che segnalano **un aumento del 3% (dal 69 al 72% dei casi) del numero delle irregolarità riscontrate, e del 7,7% (dalle 77.222 del 2018 alle attuali 83.191) il numero delle posizioni lavorative risultate irregolari.**

A crescere però è stata anche l'attività di contrasto: sono passati infatti da 20.398 a 23.300 i lavoratori "in nero" accertati, mentre, in questa prima fase di attuazione della misura, sono stati 185 i percettori indebiti del "reddito di cittadinanza" individuati. L'attività di contrasto è risultata ancor più incisiva anche in ambiti di intervento più complessi ed insidiosi: è infatti più che raddoppiato (da 5.161 a 10.454) il novero dei lavoratori soggetti a forme di appalto e somministrazione illecite, e quasi triplicato (da 150 a 413) quello dei lavoratori interessati da accertamenti in materia di distacco transnazionale illecito.

Le indagini svolte sul fronte della lotta al "caporalato" hanno reso possibile la denuncia di 263 persone, in netto aumento rispetto alle sole 80 dell'omologo periodo del 2018. In costante aumento sono anche i recuperi contributivi dovuti all'attività di vigilanza previdenziale e assicurativa, con un totale di 530 milioni di Euro, superiore del 43% rispetto ai 351 milioni del recuperati nel primo semestre dello scorso anno.

Sempre in riferimento al primo semestre del 2019, nella nota n. 7479 sull'applicazione dell'art. 14 d.lgs. n. 81/2008, l'INL ha sottolineato come, **su un totale di 5.439 provvedimenti di sospensione adottati dall'Ispettorato, ben 2.028 fanno riferimento al settore della ristorazione e dei servizi, mentre 927 a quello delle costruzioni.**

Su un totale di 100 arresti, poi, ben 64 hanno avuto luogo nel macro-settore di agricoltura, silvicoltura e pesca, laddove invece, in riferimento ai 190 sequestri avvenuti, 75 si sono verificati nei settori del Commercio all'ingrosso e al dettaglio e Riparazione di autoveicoli e motocicli.

**Questo fenomeno può ricondursi in parte alla necessità nel nostro Paese di semplificazione e completamento della disciplina prevenzionistica.**

Infatti, nonostante la nostra normativa prevenzionistica sia tra le più puntuali ed evolute, mancano ancora importanti tasselli per superarne i limiti.

*In primis* occorre portare a termine il processo di attuazione del Testo Unico di Salute e Sicurezza che, a più di dieci anni dalla sua emanazione, non è stato ancora completato. Sono infatti ancora una ventina i provvedimenti da attuare, alcuni dei quali riguardanti materie di grande rilievo.

Tra tutti ad esempio il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 che - eccetto il caso degli ambienti confinati per i quali il sistema ha cominciato ad operare positivamente con il DPR 177/2011, e il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico per la qualificazione del quale è stata predisposta la bozza di un DPR - è rimasto lettera morta per tutti quei settori ad alto tasso infortunistico, ovvero caratterizzati da forti complessità organizzative e da gravi fenomeni di concorrenza sleale.

Ad esempio nel settore delle costruzioni, con particolare riferimento agli appalti, un sistema di qualificazione delle imprese, se attuato, consentirebbe la continua verifica della idoneità tecnico-professionale sostanziale - e non solo cartacea e formale - delle imprese appaltatrici e

subappaltatrici, tenendo conto di elementi come l'effettuazione della formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.

La qualificazione preventiva delle imprese e il controllo sul costante ed effettivo mantenimento di virtuosi *standard* contrattuali ed organizzativi da parte delle stesse, sono infatti condizioni indispensabili per un salto di qualità nella gestione degli appalti.

Tra i provvedimenti inattuati del Testo Unico, emerge anche quello relativo all'attuazione dell'articolo 52, decreto a sostegno della pariteticità e della bilateralità. Tale provvedimento risulta importante ove si consideri il ruolo strategico a sostegno del sistema della pariteticità, quale fondamentale strumento messo in campo, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, dalle parti sociali in attuazione degli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali più rappresentative in ambito sindacale al fine di dare alla politica di prevenzione un valore aggiunto, soprattutto per le piccole, medie e micro imprese.

La stessa urgenza è richiesta per l'intervento sull'attuazione dell'art. 41 comma 4 - bis del d.lgs. n. 81/2008, che attende ormai da troppo tempo un intervento sulla disciplina della sorveglianza sanitaria speciale dei lavoratori. L'impellenza normativa e spiegata dal dilagante utilizzo di sostanze psicotrope e stupefacenti nei luoghi di lavoro, la cui complessa gestione e responsabilità grava da una parte sui datori di lavoro, dall'altra sugli organismi ispettivi e sulle strutture pubbliche.

Sempre nell'ambito dell'attuazione della normativa, è importante riavviare il lavoro operativo della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che stenta però a ripartire nella sua nuova composizione delineata dal d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 attuativo del Jobs Act.

Questo complesso di norme inattuate produce una serie di effetti negativi: in *primis*, l'assenza di tutela per i lavoratori, parallelamente a profonde incertezze nella gestione della prevenzione da parte dei datori di lavoro.

È dunque auspicabile che, al fine di migliorare in modo sostanziale la sicurezza sul lavoro, senza privare in alcun modo i lavoratori delle tutele acquisite, il Legislatore realizzi norme direttamente operative che non rinviino a loro volta ad ulteriori provvedimenti attuativi.

Di pari rilevanza è la necessità che resti tra le priorità dell'agenda del Legislatore il perseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti ancora oggi è possibile individuare prospettive di riordino e razionalizzazione della normativa vigente.

In tal senso, ne il decreto "del fare" (d.l. n. 69/2013) ne le varie riforme del mercato del lavoro sembrano aver dato un contributo significativo all'auspicato processo di semplificazione e al conseguente innalzamento del livello di efficacia e di effettività delle tutele.

Pertanto, anche il Jobs Act, che con i suoi decreti attuativi ha modificato direttamente e indirettamente la normativa sulla sicurezza sul lavoro, può considerarsi un'occasione persa non essendo riuscito ad affiancare gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione a quello di completamento del relativo quadro normativo.

Dunque, la semplificazione del quadro legale e degli adempimenti inutilmente gravosi non può dirsi del tutto compiuta.

In questo contesto, è stato annunciato dall'INAIL che i propri tecnici stanno lavorando ad una sistemazione normativa del Testo Unico.

Ritengo, che un ruolo cruciale nell'ottica della semplificazione può essere svolto dalla **formazione per la sicurezza che, sebbene opportunamente riformulata dagli accordi Stato-Regioni del**

**2011 e del 2016, presenta eccessivi formalismi burocratici** che per nulla giovano alla effettiva capacità di modificare positivamente i comportamenti delle persone.

Invero, la formazione è percepita dai datori di lavoro come un gravoso costo e dai lavoratori come un mero adempimento formale, inadeguato a far acquisire e conservare gli insegnamenti proposti. Inoltre, questioni rilevanti sono relative al numero delle ore ed ad altri specifici contenuti – ancora insufficienti per alcuni settori o tipologie di rischio – o alla professionalità dei soggetti erogatori di attività formative, nonché alle metodologie didattiche impiegate.

Oltre che alla formazione dei lavoratori, futuri interventi legislativi dovrebbero essere mirati anche alla **creazione di una “sorveglianza sanitaria olistica”**, e non meramente burocratica, in cui la **collaborazione proattiva del medico competente** potrebbe essere di grande ausilio alla efficace gestione della sicurezza in azienda.

Parallelamente al miglioramento del quadro normativo, è imprescindibile la promozione di studi scientifici su quei numerosi profili della materia che ancora destano numerose problematiche nella ricostruzione del nesso causale e nelle conseguenti tutele da apprestare ai lavoratori colpiti.

L’investimento in attività di studio e ricerca in materia è un ambito in cui infatti si è notevolmente ridotta l’attenzione delle istituzioni.

Pertanto, e da sottolineare come oltre a questi temi, c’è anche un problema di natura culturale, collegato alla necessità di diffondere al meglio i contenuti di norme complesse, attraverso strumenti agevoli, gratuiti e alla portata di tutti.

Costruire una forte **cultura della sicurezza** non è certo un’operazione rapida, specialmente nel caso in cui si voglia seguire quell’approccio sostanziale, di ampio respiro e fortemente proattivo, da contrapporre al mero adempimento formale della SSL.

In tal senso, è infatti sempre più evidente, in Italia, **uno scollamento tra regole formali e tutele sostanziali**, che può essere ricondotto solo in parte alla necessità di semplificazione e completamento della disciplina prevenzionistica.

**Si rendono dunque sempre più necessari degli strumenti pratici**, ad uso e consumo di imprenditori e lavoratori, mediante i quali questi ultimi possano cogliere appieno l’importanza della sicurezza come investimento, e non come costo o mutilazione di profitto. A riprova di ciò, in base a quanto emerso dai **dati contenuti nell’ultimo Rapporto ILO**, per ogni euro investito in prevenzione da un’azienda, alla stessa ne tornano oltre 2, mentre attualmente il costo di morti sul lavoro, infortuni e malattie professionali si attesta attorno al 4% del PIL mondiale, vale a dire circa 2800 miliardi di dollari.

Del fissaggio di standard di sicurezza sempre più elevati beneficerebbe dunque *in primis* l’economia, oltre alla salute dei dipendenti e degli imprenditori, che, specialmente nelle piccole aziende, sono anche i primi lavoratori.

In questa ottica assumo rilevanza anche le agevolazioni e gli incentivi alle imprese sotto forma di bandi/avvisi pubblici, nonché i sistemi premianti per le imprese in regola che realizzano, ad esempio, buone pratiche nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

In tal senso meritevoli di menzione sono *in primis* i bandi di finanziamento che l’INAIL ogni anno sostiene al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra questi l’Avviso pubblico Isi 2018 con il quale l’INAIL ha messo a disposizione **Euro 369.726.206,00** suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari:

- Asse 1 (Isi Generalista) euro 182.308.344,00 ripartiti in:
  - Asse.1.1 euro 180.308.344,00 per i progetti di investimento

- Asse 1.2 euro 2.000.000,00 per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Asse 2 (Isi Tematica) euro 45.000.000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Asse 3 (Isi Amianto) euro 97.417.862,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 10.000.000,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15);
- Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 35.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:
  - Asse 5.1 euro 30.000.000,00: per la generalità delle imprese agricole
  - Asse 5.2 euro 5.000.000,00: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Inoltre, a partire dal 2010 e con cadenza annuale, la Direzione centrale Prevenzione dell'INAIL predetermina e rende pubblici i criteri e le modalità da adottare per la realizzazione di progetti prevenzionali a livello territoriale.

Sulla base di tali criteri sono resi pubblici annualmente degli Avvisi per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell'azione prevenzionale **in ambito regionale**.

I temi specifici sui quali si sono concentrati gli avvisi pubblici delle Direzioni Regionali INAIL nel 2019 sono riconducibili alle seguenti aree di interesse: infortuni su strada, agricoltura, infortuni in ambiente sanitario, malattie professionali, edilizia.

L'INAIL ha altresì anticipato in più occasioni una prossima pubblicazione di bandi Nazionali, e a livello territoriale, incentrati soprattutto sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Mettendo a disposizione circa trenta milioni di euro, di cui tre milioni a livello territoriale.

Sul versante invece della premialità delle imprese più "virtuose", l'INAIL premia con uno sconto tariffario denominato "oscillazione per prevenzione" (OT-24), le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal d.lgs. n. 81/2008).

L'oscillazione per prevenzione è una **riduzione del tasso medio nazionale** del premio annuale da versare all'INAIL, che si applica alla singola azienda.

Possono beneficiarne, su domanda, tutte le aziende: in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa; in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti): che abbiano effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la modulistica disponibile sul portale dell'INAIL.

Un altro aspetto di cui, in questo momento storico, bisogna tener conto nel parlare di sicurezza sul lavoro è il fenomeno della **globalizzazione sempre crescente**,

Il mondo del lavoro globale, infatti, è contrassegnato da **nuove forme di lavoro e nuovi modelli organizzativi**, caratterizzati da un **elevato grado di flessibilità e digitalizzazione** che, se non adeguatamente governati, possono esporre i lavoratori a **nuove tipologie di rischi: come la eccessiva instabilità occupazionale ed economica e l'eccessivo carico lavorativo, sullo sfondo di**

**un quadro di tutele inadeguato, derivante anzitutto dalla assenza di una corretta qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali.**

L'esempio più emblematico è oggi quello dei **lavoratori su piattaforma** digitale, rispetto ai quali è intervenuto il legislatore nazionale con il **DL n. 101/2019**, ma per i quali urge probabilmente anche la fissazione di standard uniformi sovranazionali.

**Ma parallelamente ai fattori di vulnerabilità economica e contrattuale appena citati, la composizione del mercato del lavoro mostra ormai da tempo una forte crescita dei fattori di vulnerabilità personale legati al sesso, alla provenienza da altri paesi, alla disabilità, all'età.**

**Insomma un mix di elementi che può esporre i lavoratori interessati a rischi aggiuntivi rispetto a quelli già più noti e tradizionali, se non accompagnati adeguatamente.**

Ci tengo infatti a precisare che la spinta verso la **flessibilità** organizzativa del lavoro può rappresentare una reale **opportunità per migliorare il benessere dei lavoratori**, permettendo loro di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita privata, **qualora tale fenomeno sia accompagnato dalle opportune tutele per i lavoratori.**

**Ma questa sfida deve fare i conti con la frammentarietà organizzativa** che, a sua volta, ha un forte impatto sulla **gestione della sicurezza in azienda.**

Nel concludere, riprendendo le parole dell'OIL, per far fronte alla frammentazione e alla flessibilità organizzativa delle aziende, **la salute e la sicurezza sul lavoro deve essere garantita a tutte le categorie dei lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale o dallo *status* lavorativo.**

Questo è il principio che dovrebbe essere alla base delle future riforme del lavoro, che pure risultano urgenti, affinché, in modo effettivo, nessun "nuovo lavoratore" resti escluso dalle tutele di salute e sicurezza che l'ordinamento italiano ha costruito nel tempo.

Grazie per l'attenzione.